

allegato c)

COMUNE DI OVIGLIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L'organo di Revisione

Verbale nr. 1 del 21/03/2022

OGGETTO: Parere sulla delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

L'anno duemila ventidue addì 18 mese di marzo, la sottoscritta Furgiuele Franca, nominata con deliberazione n. 14 del 17/07/2021 dal Consiglio Comunale in qualità di Revisore dei Conti, ricevuta la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2022, riguardante:

✓ L'eliminazione dei residui attivi e passivi.

Considerato che, con delibera della Giunta Comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, l'Ente deve provvedere, al riaccertamento ordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2022;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2022, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva;
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2022-2024;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascun degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicato nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato nr.4/2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto:

Tenuto conto che il punto 5.4 del principio contabile 4/2 prevede che: "Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti,

accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- In occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato"

L'organo di revisione prende atto che:

- A) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, € 0;
- B) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, € 0;
- C) residui attivi cancellati definitivamente ammontano ad € 42.719,26;
- D) residui passivi cancellati definitivamente ammontano ad € 28.099,28 di cui € 25.002,28 residui.
- E) residui passivi eliminati somma destinata agli investimenti € 0;
- F) residui passivi eliminati per esigibilità 2022 finanziati nel 2021 con FPV € 227.885,00 di cui € 11.000,00 parte corrente ed € 216.885,00 parte conto capitale;
- G) residui attivi da riportare € 311.775,71;
- H) residui passivi da riportare € 302.191,04;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione al riaccertamento ordinario dei residui.

Rivoli 21/03/2022

REVISORE DEI CONTI
FURGIUZZE GRANO
